Spedizione in abbonamento postale — Anno 95° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 3 dicembre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganis le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 3 DICEMBRE 1954:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1954, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5733)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 3 DICEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Serie di titoli sorteggiate per l'ammortamento nella sesta estrazione e nelle precedenti del Prestito della ricostruzione, redimibili 3,50 % 5 % ed elenco dei premi attribuiti al Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 %, dei quali non risulta chiesto il pagamento.

(5237)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1104.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonchè del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonchè il secondo Protocollo aggiunto, concluso a Vienna il 29 maggio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare i rapporti in materia di assicurazioni sociali tra i due Stati, hanno stabilito di concludere in proposito una Convenzione, ed hanno, quindi, nominato i loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dott. Giuseppe COSMELLI, *Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario*

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Dott. h. c. ing. Leopoldo FIGL, *Cancelliere Federale,*
Dott. Victor GEHRMANN, *Direttore Generale al Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale,*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:

PARTE I

Disposizioni generali

Art. 1.

Paragrafo 1.

I cittadini italiani e i cittadini austriaci, nonchè i loro familiari e aventi diritto, sono equiparati gli uni agli altri nei diritti e negli obblighi derivanti dalle legislazioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie enumerate nell'art. 2.

Paragrafo 2.

I cittadini italiani in Austria e i cittadini austriaci in Italia possono, inoltre, beneficiare delle disposizioni concernenti l'assicurazione volontaria o facoltativa secondo le legislazioni enumerate nell'articolo 2, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ove essi risiedono.

Art. 2.

Paragrafo 1.

Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono:

1) in Italia:

a) la legislazione sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) la legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;

d) la legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;

e) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai sussidi straordinari di disoccupazione;

f) la legislazione sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità;

g) la legislazione sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate dalle precedenti lettere, e cioè la legislazione concernente il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia e la legislazione concernente la gente di mare;

2) in Austria:

a) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;

b) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli operai (Invalidenversicherung);

d) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli impiegati (Angestelltenversicherung);

e) la legislazione sull'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere;

f) la legislazione sull'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensione delle ferrovie private;

g) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai soccorsi di emergenza (Notstandshilfe).

Paragrafo 2.

La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia non si applicherà:

a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti nuovi rischi, a meno che un accordo non intervenga al riguardo fra i due Stati;

b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari quando, a tale riguardo, intervenga opposizione da parte del Governo dello Stato interessato, notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei detti atti.

Art. 3.

Gli articoli 7 e 38, nonchè gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.

Art. 4.

Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio è svolta l'attività da cui deriva l'assicurazione.

Art. 5.

Paragrafo 1.

In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni:

a) i dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati, che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere assicurati secondo le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede, semprechè la permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di una azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a più riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi;

b) i dipendenti delle aziende che dal territorio nazionale si estendono al di là della frontiera tra i due Stati, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui le aziende stesse hanno la loro sede;

c) gli addetti alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto di uno degli Stati, che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia sulle linee di intercomunicazione o in stazioni di frontiera in modo permanente, compreso il personale viaggiante, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede; lo stesso vale per gli addetti alle imprese esercenti servizi di trasporto aereo di uno Stato che siano cittadini dello stesso Stato e siano occupati, in maniera anche permanente, nell'esercizio dei servizi aerei, sia come piloti, sia con altra qualifica, nel territorio dell'altro Stato, nonchè per gli altri addetti alle imprese suddette, che siano inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;

d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato da cui sono inviati;

e) il personale di ruolo e non di ruolo addetto alle rappresentanze diplomatiche o consolari austriache od italiane, che sia di cittadinanza austriaca od italiana, è assicurato secondo la legislazione dello Stato cui esso appartiene. Lo stesso vale per i lavoratori al servizio domestico del personale anzidetto; essi possono, tuttavia, chiedere, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati. I consoli onorari ed i loro dipendenti sono assicurati secondo la legislazione del luogo di occupazione;

f) ai cittadini di uno Stato occupati presso Istituti scientifici o culturali o presso scuole dello stesso Stato, nel territorio dell'altro Stato, nonchè alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico, si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'Istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati.

Paragrafo 2.

I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Stati per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale appartiene il porto.

Paragrafo 3.

Le supreme Autorità amministrative dei due Stati potranno stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 4. Esse possono, inoltre, convenire che le eccezioni, previste nel paragrafo 1 del presente articolo, non si applichino in casi particolari.

Art. 6.

Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati, nonostante che dovessero essere versati ad un Ente assicuratore dello altro Stato, il primo Ente sarà considerato competente finchè la questione non sia stata definita di comune accordo o risolta in sede arbitrale: in ogni caso la definizione delle posizione legale vale soltanto per l'avvenire.

Art. 7.

Paragrafo 1.

Salvo quanto diversamente disposto negli articoli seguenti, le prestazioni in denaro derivanti dalle assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2, ivi compresi i supplementi, le integrazioni e tutti gli altri benefici ad esse connessi, saranno corrisposte dall'Ente debitore ai cittadini austriaci ed ai cittadini italiani residenti nel territorio dell'altro Stato, come se gli stessi cittadini risiedessero nel territorio dello Stato cui appartiene l'Ente debitore. Non è consentita la liquidazione in capitale delle rendite spettanti ai cittadini dei due Stati qualora tale operazione sia determinata unicamente dal fatto della residenza nell'altro Stato.

Paragrafo 2.

I cittadini di uno dei due Stati, beneficiari di una prestazione in denaro delle assicurazioni dell'altro Stato contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali o per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, mantengono in caso di trasferimento in terzo Stato, il diritto alla corresponsione di tale prestazione nello stesso ammontare ed alle stesse condizioni stabiliti per i cittadini dello Stato cui appartiene l'Ente debitore.

Art. 8

Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati, l'esistenza di proventi, di una occupazione o di una assicurazione in questo Stato hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni, sulla permanenza dell'obbligo assicurativo o sul diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa; lo stesso effetto è prodotto dall'analoga esistenza di proventi, di occupazioni o di assicurazioni nell'altro Stato. Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato che danno luogo alla soppressione, sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, questi proventi devono essere computati in ciascuno dei due Stati, agli effetti della soppressione, sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.

PARTE II

Assicurazioni contro le malattie, contro la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità

Art. 9.

Paragrafo 1.

I lavoratori, che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi di quest'altro Stato a condizione che:

1) abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono trasferiti, una attività soggetta alla assicurazione obbligatoria secondo la legislazione nazionale ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria o facoltativa prevista dalla legislazione sull'assicurazione obbligatoria;

2) possano far valere i requisiti richiesti, per beneficiare delle prestazioni, dalle disposizioni che regolano l'assicurazione dello Stato in cui si sono trasferiti; a tale scopo dovranno essere cumulati i periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.

Paragrafo 2.

Qualora le prestazioni siano contemporaneamente dovute dagli Enti assicuratori dei due Stati, il lavoratore ha diritto alle prestazioni soltanto da uno di essi e precisamente dall'Ente presso il quale è assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione od era ultimamente assicurato prima del verificarsi dell'evento stesso.

Art. 10

Paragrafo 1.

Il lavoratore che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni a condizione che egli, prima del trasferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso può essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia del lavoratore. L'Ente assicuratore potrà, in casi particolari, concedere il consenso posticipatamente qualora esistano le premesse per la concessione del consenso stesso e non sia stato possibile al lavoratore ottenerlo prima del trasferimento. Qualora si tratti di gravidanza, il consenso potrà essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento.

Paragrafo 2.

Le limitazioni in ordine alla residenza contenute nelle legislazioni sulle assicurazioni previste dalla presente parte seconda e dalle norme della presente Convenzione non valgono per i lavoratori che, risiedendo nella zona di confine di uno Stato, siano occupati o siano stati da ultimo occupati nella zona di confine dell'altro Stato. Le zone di confine saranno determinate in conformità del vigente accordo sul traffico di frontiera.

Paragrafo 3.

Nei casi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo l'Ente assicuratore, obbligato alle prestazioni, delega l'Ente assicuratore dell'altro Stato a corrispondere le prestazioni medesime, con l'indicazione di quelle cui il lavoratore ha diritto. Le prestazioni saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualità di quelle corrisposte ai propri assicurati.

Paragrafo 4.

Nei casi previsti dal paragrafo 2 del presente articolo l'Ente assicuratore obbligato può anche provvedere direttamente alla concessione delle prestazioni dovute.

Paragrafo 5.

L'Ente assicuratore obbligato rimborsa all'Ente assicuratore delegato le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni; a questo scopo per le prestazioni in natura si applicano le tariffe che l'Ente assicuratore delegato pratica in base alla legislazione nazionale o a convenzioni da esso stipulate.

Paragrafo 6.

Dette spese possono essere rimborsate mediante compensi unitari, *pro capite* o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41.

Art. 11

Paragrafo 1.

Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale è assicurato anche se l'evento coperto dall'assicurazione si verifichi nel

territorio dell'altro Stato, qualora il rapporto di lavoro e il rapporto di assicurazione non siano ancora terminati.

Paragrafo 2.

Per la corresponsione di tali prestazioni e per il rimborso di esse all'Ente assicuratore dello Stato in cui il lavoratore temporaneamente risiede, si provvede in conformità dei periodi secondo e terzo dell'articolo 12 paragrafo 1.

Art. 12

Paragrafo 1.

I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi a carico dello Ente assicuratore di quest'ultimo Stato, ove ricorrano nei confronti del lavoratore stesso, le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 9. Qualora, però, i familiari risiedano nello Stato di origine, le prestazioni saranno corrisposte dall'Ente assicuratore di questo Stato nei limiti e con le modalità di cui alla legislazione ivi vigente e senza alcuna speciale autorizzazione. In tale caso le spese sono rimborsate dall'Ente debitore all'Ente assicuratore dello Stato di origine anche mediante compensi unitari, *pro capite* o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41.

Paragrafo 2.

I familiari del lavoratore, che si trasferiscono dallo Stato in cui risiedono nell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi nel nuovo Stato per tutta la durata stabilita dalla legislazione dello stesso Stato, tenuto conto delle prestazioni già ricevute allo stesso titolo nello Stato dal quale provengono.

Art. 13

Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 si applicano anche per le prestazioni previste dall'assicurazione nuzialità e natalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera *f*).

PARTE III

Assicurazione contro la disoccupazione

Art. 14.

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che:

1) abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una attività soggetta all'obbligo di assicurazione;

2) possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.

Art. 15.

Paragrafo 1.

Il cittadino di uno Stato che abbia prestato la sua opera in uno o in entrambi gli Stati e durante la disoccupazione soggiorni nel proprio Stato, acquisterà il diritto alle prestazioni per la disoccupazione del proprio Stato, secondo la legislazione di questo, qualora adempia a tutte le condizioni volute dalla legislazione stessa, tenuto conto anche dei periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette alla assicurazione contro la disoccupazione.

Paragrafo 2.

L'Ente che ha corrisposto le prestazioni per la disoccupazione nelle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto ad essere rimborsato dall'Ente che gestisce la assicurazione contro la disoccupazione nello Stato in cui il lavoratore si era trasferito ed aveva prestato la propria opera, a condizione che i periodi trascorsi in questo Stato in una occupazione sottoposta all'assicurazione raggiungano un minimo di almeno 26 settimane nel corso degli ultimi 18 mesi precedenti la domanda dell'indennità di disoccupazione.

Paragrafo 3.

Il rimborso può essere chiesto per un periodo complessivo non superiore a 60 giornate di indennità, anche distribuite in più turni di disoccupazione e semprechè si verifichino le condizioni richieste ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Paragrafo 4.

Se l'Ente obbligato avesse esso stesso corrisposto, durante il medesimo periodo di disoccupazione, prima che il lavoratore torni nel proprio Stato, un certo numero di giornate di indennità al disoccupato, il suddetto periodo massimo di 60 giornate sarà ridotto in corrispondenza.

PARTE IV

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Art. 16.

Paragrafo 1.

L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve darne immediata comunicazione alle competenti Autorità diplomatiche o consolari dell'altro Stato.

Paragrafo 2.

L'Autorità diplomatica o consolare può prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.

Art. 17.

L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Stato in conformità delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dalla stazione di frontiera fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato di origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

Art. 18.

Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale dall'Ente assicuratore di uno Stato, dovesse nell'altro Stato essere liquidata un'altra rendita a seguito di un nuovo infortunio o malattia professionale, l'Ente assicuratore di questo Stato terrà conto della precedente rendita come se anche questa fosse a suo carico.

Art. 19.

In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le disposizioni stabilite negli articoli 10 e 41, ma limitatamente alle prestazioni sanitarie ed economiche che sono dovute per il periodo della inabilità temporanea in applicazione della legislazione italiana, e fino al termine della cura in applicazione della legislazione austriaca. Per le altre prestazioni, specialmente per le rendite e per gli assegni di morte si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 38.

PARTE V

Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Art. 20.

Paragrafo 1.

Per i lavoratori che siano stati assicurati successivamente o alternativamente, nell'uno e nell'altro dei due Stati, per invalidità, vecchiaia e superstiti, vengono cumulati per essi e per i loro aventi diritto i periodi di assicurazione effettuati nell'uno e nell'altro Stato, nonchè i periodi riconosciuti ad essi equivalenti in quanto questi ultimi siano, secondo le disposizioni di entrambi gli Stati, efficaci nei rapporti previsti al paragrafo 2. I periodi equivalenti, che siano efficaci solo in base alle disposizioni di uno dei due Stati, sono computati solo nella assicurazione di questo Stato. Ai fini del cumulo di cui sopra i periodi di occupazione assimilati, nella assicurazione austriaca, a periodi di contribuzione, sono considerati come periodi di assicurazione.

Paragrafo 2.

Il cumulo si effettua ai fini del calcolo dei periodi di attesa, della conservazione delle aspettative della ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

Paragrafo 3.

I periodi di assicurazione e i periodi equivalenti che coincidono sono computati una sola volta.

Art. 21.

Paragrafo 1.

Quando la legislazione di uno dei due Stati prevede, per una determinata categoria di lavoratori, un regime speciale di assicurazione, sono cumulati, per l'ammissione al beneficio delle relative prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto il corrispondente regime speciale dell'altro Stato.

Paragrafo 2.

Se in uno dei due Stati non vige un regime speciale per quella determinata categoria, il cumulo avviene tra i periodi di assicurazione speciale effettuati in uno Stato e i periodi di occupazione effettuati nella corrispondente categoria professionale nell'altro Stato, sotto il regime di assicurazione ad essa applicabile.

Paragrafo 3.

Sono da considerarsi come assicurazioni a regimi speciali:

In Italia:

l'assicurazione per la gente di mare;

l'assicurazione per il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto;

l'assicurazione per il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia;

In Austria:

l'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere;

l'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensioni delle ferrovie private.

Art. 22.

Paragrafo 1.

Nel caso di cumulo, ai sensi degli articoli 20 e 21, dei periodi di assicurazione ed equivalenti, gli Enti assicuratori osserveranno, per il calcolo delle prestazioni da corrispondere, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Paragrafo 2.

Ogni ente assicuratore accerta per suo conto, secondo le norme della propria legislazione e con riguardo alle disposizioni della presente Convenzione, se l'assicurato può far valere le condizioni per il diritto alle prestazioni. In caso affermativo esso calcola la prestazione secondo le disposizioni della propria legislazione in base ai periodi di assicurazione ed equivalenti computabili secondo la legislazione stessa. In questo caso, però, subentrano le seguenti disposizioni speciali:

a) delle prestazioni o quote di prestazioni la cui misura non dipenda dalla durata dei periodi di assicurazione o dall'ammontare delle contribuzioni versate, è concessa soltanto quella parte che corrisponde al rapporto fra i periodi di assicurazione ed equivalenti, valevoli secondo la legislazione interna per il calcolo della prestazione, e la somma dei periodi suddetti valevoli per le prestazioni di entrambi gli Stati. Valgono in particolare come prestazioni o quote di prestazioni del genere predetto, gli importi base delle assicurazioni austriache, gli assegni di contingenza delle assicurazioni italiane, nonchè, nei riguardi di prestazioni per le quali dalla legislazione nazionale sia fissato un limite minimo, la parte di prestazione fino a questo limite minimo;

b) le altre prestazioni e quote di prestazioni sono concesse per intero.

Paragrafo 3.

Le prestazioni ridotte in virtù del paragrafo 2, lettera *a*), che non oltrepassino l'importo di venti scellini o di cinquecento lire mensili, possono essere liquidati al loro valor capitale.

Art. 23.

Paragrafo 1.

Nel caso di cumulo di periodi di assicurazione compiuti presso gli Enti assicuratori di ciascuno dei due Stati, se l'assicurato non raggiunge, nello stesso momento, le condizioni richieste dalla legislazione di ciascuno di essi per il diritto alle prestazioni, tale diritto sarà riconosciuto, tenendo conto delle precedenti disposizioni, nei confronti di ogni singola legislazione al tempo in cui egli raggiunge le condizioni stabilite dalla legislazione stessa.

Paragrafo 2.

Al momento in cui il diritto sarà raggiunto nei confronti delle legislazioni di ambedue gli Stati, l'Ente assicuratore che ha liquidato per primo la prestazione procederà alla revisione della prestazione stessa.

Art. 24.

L'assicurato che non possa far valere più di 13 settimane di assicurazione in Austria o di contribuzione in Italia, non ha diritto a prestazioni nella rispettiva assicurazione. In tal caso il diritto proveniente dall'assicurazione dell'altro Stato non subisce alcuna riduzione.

Art. 25.

Paragrafo 1.

Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente Convenzione risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi di assicurazione compiuti soltanto in questo Stato, compresi i periodi equivalenti, l'Ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico.

Paragrafo 2.

Se più Enti assicuratori sono obbligati al pagamento di differenze, l'interessato ha diritto alla differenza più alta spettantegli. Questa differenza sarà suddivisa fra gli Enti assicuratori interessati in proporzione alle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere.

Art. 26.

Paragrafo 1.

In caso di applicazione degli articoli 20 e 21, gli Enti assicuratori dei due Stati si scambieranno le notizie e i documenti necessari per determinare le prestazioni che ciascuno di essi dovrà accordare.

Paragrafo 2.

In pendenza degli accertamenti predetti, qualora l'assicurato raggiunga le condizioni necessarie per il diritto ad una prestazione secondo la legislazione d'uno Stato, gli sarà concessa una prestazione provvisoria dall'Ente assicuratore di quello Stato. In caso diverso potrà pure essere accordata una prestazione provvisoria allorchè, in base agli elementi acquisiti, risulti che l'assicurato avrà modo, comunque, di raggiungere le condizioni previste per il diritto alla prestazione.

Art. 27.

Le disposizioni di questa parte non si applicano per la concessione del premio di operosità (Bergmannstreuegeld) previsto dall'assicurazione austriaca di rendite per gli addetti alle miniere.

PARTE VI

Collaborazione amministrativa e disposizioni procedurali

Art. 28.

Gli Enti, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati si presteranno reciprocamente assistenza, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie disposizioni sulle assicurazioni sociali. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, questa assistenza è prestata gratuitamente in quanto gli adempimenti, da svolgere per conto di Enti dell'altro Stato, rientrino nella normale attività dell'Ente incaricato e non richiedano l'opera retribuita di persone o uffici estranei alla organizzazione dell'Ente. Gli Enti, le Autorità e i Tribunali predetti possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, valersi gratuitamente del tramite dell'Autorità diplomatica o consolare competente di tale Stato.

Art. 29.

Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali nei riguardi di un beneficiario residente nell'altro Stato, sono eseguiti dall'Ente assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'Ente obbligato.

Art. 30.

Per l'applicazione della presente Convenzione, gli Enti, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati possono corrispondere direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro legali rappresentanti. Essi possono redigere la corrispondenza nella loro lingua ufficiale.

Art. 31.

Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorità competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato. Le stesse Autorità sono autorizzate a intervenire direttamente presso gli Enti, i Tribunali e le Autorità di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.

Art. 32.

Le istanze che gli assicurati, i familiari o gli aventi diritto indirizzano agli Enti, alle Autorità ed ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati, in applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione di assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Art. 33.

Le istanze presentate presso gli Enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli Enti assicuratori dell'altro Stato.

Art. 34.

I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine determinato, ad un ufficio di uno dei due Stati, competente per l'accettazione dei ricorsi in materia di assicurazioni sociali, saranno considerati come presentati in termine anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inoltrare, senza indugio, il ricorso all'ufficio competente.

Art. 35.

Paragrafo 1.

Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche nei confronti degli Enti assicuratori, degli assicurati, dei familiari e degli aventi diritto dell'altro Stato.

Paragrafo 2.

Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente

Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.

Art. 36.

Paragrafo 1.

Tutte le difficoltà nascenti dall'applicazione della presente Convenzione saranno risolte, di comune accordo, dalle Supreme Autorità Amministrative dei due Stati.

Paragrafo 2.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, per questa via, una soluzione, la controversia sarà decisa per mezzo di un tribunale arbitrale.

Paragrafo 3.

Il tribunale arbitrale sarà costituito da un cittadino di ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro scelto, di comune accordo, dai Governi dei due Stati.

Paragrafo 4.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Le decisioni hanno efficacia vincolante per i due Stati.

Paragrafo 5.

Ciascuno Stato sopporta le proprie spese. Le altre spese della procedura arbitrale sono a carico, in parti uguali, dei due Stati.

Art. 37.

Paragrafo 1.

Quando sorga contestazione circa la legislazione da applicare, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo precedente.

Paragrafo 2.

All'assistenza provvisoria provvede l'Ente assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, l'Ente assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.

Paragrafo 3.

Questo Ente assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.

Paragrafo 4.

L'Ente assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare, in unica soluzione, all'Ente assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria le spese sostenute a tale scopo.

Paragrafo 5.

Se l'importo, che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria, è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'Ente che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Art. 38.

Paragrafo 1.

I versamenti a qualsiasi titolo, da effettuarsi in base alla presente Convenzione, saranno eseguiti, con effetto liberatorio, nella valuta dello Stato, in cui il titolo ha origine.

Paragrafo 2.

Nei casi di cui al paragrafo primo dell'articolo 7 gli Enti debitori di uno Stato potranno incaricare l'Ente competente dell'altro Stato del pagamento delle prestazioni dovute.

Paragrafo 3.

Le somme che a titolo di prestazioni, di contribuzioni o di rimborsi debbono essere pagate o ammesse al pagamento nel territorio dell'altro Stato secondo la presente Convenzione o secondo la Convenzione internazionale del 1925 (n. 19) sull'equiparazione dei lavoratori nazionali e stranieri nei casi di risarcimento di infortuni sul lavoro o secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato, sono trasferite in conformità degli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati. Qualora non esistesse uno scambio tra i due Stati, i due Governi senza indugio prenderanno, di comune accordo, misure per rendere possibile l'effettuazione di tali pagamenti.

Art. 39.

Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di una prestazione, occorra tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, questo importo sarà calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati tenendo conto delle particolari condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.

PARTE VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40.

Paragrafo 1.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, anche per gli eventi coperti di assicurazione, che si siano verificati prima di tale data.

Paragrafo 2.

Nell'applicazione della presente Convenzione devono pure essere presi in considerazione i periodi di assicurazione, compresi i periodi equivalenti, compiuti prima della sua entrata in vigore.

Paragrafo 3.

Le prestazioni delle assicurazioni sociali il cui pagamento sia stato sospeso per forza maggiore o in base alla legislazione di uno dei due Stati, a causa del soggiorno all'estero del beneficiario, saranno pagate per il periodo decorrente dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Con effetto dalla medesima data saranno liquidate e pagate le prestazioni che per i medesimi motivi non fossero state ancora attribuite.

Paragrafo 4.

Le prestazioni liquidate prima della data d'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ricalcolate, per il periodo decorrente dalla stessa data, per conformarle alle disposizioni della Convenzione, in quanto non sia stato già liquidato il loro valor capitale.

Paragrafo 5.

Se la legislazione di uno dei due Stati concede ai propri cittadini il riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria o in quella volontaria o facoltativa, di periodi di contribuzione o di periodi equivalenti compresi

fra il 13 marzo 1938 e il 9 aprile 1945 dipendenti da una occupazione o in relazione a residenza in località situate al di fuori dell'attuale territorio nazionale, tale riconoscimento non si estende ai cittadini dell'altro Stato. Lo stesso vale per le prestazioni concesse da uno Stato a favore dei propri cittadini per infortuni sul lavoro verificatisi, entro il suddetto periodo, al di fuori dei suoi attuali confini territoriali.

Paragrafo 6.

Il termine stabilito dal paragrafo 58 della legge austriaca 12 giugno 1947, recante norme transitorie in materia di assicurazioni sociali, è prorogato per i cittadini italiani, limitatamente alle forme di assicurazioni indicate nelle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2 della presente Convenzione, fino a sei mesi successivi alla data che sarà stabilita, di comune accordo, dalle supreme Autorità amministrative dei due Stati.

Art. 41.

Le supreme Autorità amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione di quanto previsto negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, per il calcolo delle spese di assistenza nonchè per quanto altro occorra per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 42.

Paragrafo 1.

Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potrà a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potrà presentare, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.

Paragrafo 2.

La Commissione si riunirà, a domanda dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia sia in Austria. Essa sarà composta, in numero pari, di rappresentanti delle supreme Autorità amministrative dei due Stati. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.

Paragrafo 3.

La Commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le Amministrazioni italiane o austriache interessate.

Art. 43.

Paragrafo 1.

Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alla suprema Autorità amministrativa dell'altro Stato.

Paragrafo 2.

Le supreme Autorità amministrative si comunicheranno altresì di volta in volta tutte le disposizioni che arrechino modifica alla legislazione sulle assicurazioni sociali cui la presente Convenzione si riferisce.

Art. 44.

Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali supreme Autorità amministrative per la Repubblica d'Austria il Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale, e per la Repubblica Italiana il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 45.

Paragrafo 1.

La presente Convenzione viene conclusa per la durata di tre anni. Essa si intende tacitamente prorogata di tre in tre anni, salvo denuncia che deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza del termine.

Paragrafo 2.

La denuncia da parte di uno dei due Stati non pregiudica i diritti derivanti da eventi verificatisi prima della cessazione di questa Convenzione, senza riguardo alle disposizioni restrittive adottate, secondo la legislazione del rispettivo Stato, per il caso di soggiorno all'estero del beneficiario.

Paragrafo 3.

Le aspettative acquisite in base alla presente Convenzione non si estinguono con la cessazione di essa. La loro conservazione, per il periodo successivo alla cessazione della Convenzione, formerà oggetto di accordi complementari tra i due Stati.

Art. 46.

Paragrafo 1.

La presente Convenzione sarà ratificata: gli strumenti di ratifica saranno scambiati, appena possibile, a Roma.

Paragrafo 2.

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

Paragrafo 3.

La presente Convenzione è fatta in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca che fanno ugualmente fede.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e la hanno munita dei loro sigilli.

Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950.

Per la Repubblica d'Austria
VICTOR GEHRMAN

Per la Repubblica Italiana
G. COSMELLI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Protocollo aggiunto

In occasione della firma della Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali, i Plenipotenziari dei due Stati hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:

I. I due Governi convengono sulla necessità di iniziare quanto prima conversazioni comuni col Governo della Repubblica di Germania per risolvere di comune accordo, le questioni connesse con gli accordi in data 26 febbraio 1941 fra il Reich germanico e l'Italia, concernenti il regolamento delle assicurazioni sociali per le persone soggette agli accordi fra gli stessi Stati del 21 ottobre 1939 sull'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento delle persone di razza germanica e dei cittadini del Reich dall'Italia nel Reich. In tali trattative saranno esaminate anche, ai fini della necessaria definizione, le questioni riguardanti l'applica-

zione della Convenzione italo-germanica del 20 giugno 1939 in materia di assicurazioni sociali e dei relativi accordi amministrativi.

Frattanto i due Governi convengono di equiparare, ai fini dell'applicazione della Convenzione, le persone dell'Alto Adige e della Valcanale, soggette agli accordi del 21 ottobre 1939 residenti in Italia o in Austria, ai cittadini dello Stato in cui esse attualmente risiedono, in quanto non siano cittadini d'un terzo Stato, e, pur avendone già fatto richiesta, non abbiano ancora conseguito nè la cittadinanza austriaca, nè quella italiana.

Convengono, altresì, in attesa di detti accordi tripartiti e fermo restando quanto verrà stabilito con gli accordi stessi:

a) di ammettere al godimento della pensione italiana di invalidità, vecchiaia e superstiti gli allogeni alto-atesini e della Valcanale, attualmente residenti in Austria o in Italia, per i quali non è stato possibile definire la situazione agli effetti del trasferimento dei valori capitali delle pensioni agli istituti assicuratori germanici, in esecuzione degli accordi italo-germanici del 21 ottobre 1939 e 26 febbraio 1941;

b) di considerare i pagamenti anzidetti a titolo provvisorio, restando inteso che, nel caso di mancata adesione a quanto sopra da parte delle competenti autorità germaniche, il Governo austriaco provvederà all'immediato rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale italiano delle somme pagate.

II Il Governo austriaco fa riserva di esaminare se i sussidi straordinari di disoccupazione previsti dalla legislazione italiana sono parificabili al soccorso di emergenza (Notstandshilfe), della legislazione austriaca, nel qual caso l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera *e*) e paragrafo 2, punto 1, lettera *g*) della Convenzione si intenderà abolita con decorrenza dalla data che sarà stabilita di comune accordo dalle supreme Autorità amministrative dei due Stati.

III. I due Governi convengono:

a) che gli Enti italiani ed austriaci per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si rimborseranno reciprocamente le somme da essi pagate per gli infortuni verificatisi nell'altro Stato, limitatamente ai casi di morte ed ai casi dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 50 per cento;

b) che tale rimborso sarà effettuato limitatamente alle somme pagate a partire dal 1° giugno 1946 fino alla data di entrata in vigore della Convenzione e in quanto esse si riferiscono a casi per i quali il diritto alle prestazioni sussisteva durante tale periodo.

IV I due Governi, presa in esame la situazione giuridica di alcuni notai che hanno esercitato la professione nei due Stati, nonchè degli aventi diritto, e constatato il differente regime previdenziale di questa categoria professionale nei due Stati, in quanto l'assicurazione notai in Austria rientra nel campo delle assicurazioni sociali mentre ciò non si verifica in Italia, riconoscono che la Convenzione non può trovare applicazione nei riguardi dei suddetti notai.

I due Governi convengono, pertanto, di raccomandare all'Ente assicuratore del Notariato austriaco e alla Cassa nazionale del Notariato in Italia di regolare di comune accordo e con l'approvazione delle rispettive autorità amministrative competenti le situazioni anzidette nello spirito della Convenzione.

V I Governi dei due Stati esamineranno, qualora necessario, insieme con un terzo Stato, se e quali ripercussioni derivino, nella applicazione della Convenzione ai propri cittadini, per effetto della applicazione del trattato di pace (trattato di Stato con l'Austria).

Le disposizioni che precedono formano parte integrale della Convenzione e, in quanto modifichino la legislazione nazionale dei due Stati, prenderanno effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa: le rimanenti disposizioni prenderanno, invece, effetto dalla data della firma del presente Protocollo.

Fatto a Vienna il 30 dicembre 1950.

Per la Repubblica d'Austria
VICTOR GEHRMAN

Per la Repubblica Italiana
G. COSMELLI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Secondo Protocollo aggiunto alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950

In data odierna i Plenipotenziari del Governo italiano e del Governo austriaco hanno convenuto sulle seguenti modificazioni da apportare alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali, firmata a Vienna il 30 dicembre 1950:

I. All'articolo 2, paragrafo 1, n. 1, la lettera *f*) è sostituita nel modo seguente:

« *f*) la legislazione sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per la parte concernente le prestazioni assicurative alle lavoratrici madri sia durante la gravidanza, che durante il periodo di puerperio ».

II. Alla parte II, la dizione « Assicurazioni contro le malattie, contro la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità » è sostituita dalla seguente:

« Assicurazioni malattie, tubercolosi e maternità ».

III. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli da 9 a 12 valgono, per quanto applicabili, anche per le prestazioni assicurative previste dalla legislazione sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 1, lettera *f*) ».

IV L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le disposizioni stabilite negli articoli da 10 a 12 e nell'articolo 41, ma limitatamente alle prestazioni sanitarie ed economiche che sono dovute per il periodo della inabilità temporanea in applicazione della legislazione italiana, e fino al termine della cura in applicazione della legislazione austriaca. Per le altre prestazioni, specialmente per le rendite e per gli assegni di morte, si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 38 ».

* * *

I suddetti Plenipotenziari hanno altresì convenuto di apportare la seguente rettifica ai due originali in lingua tedesca della Convenzione sopra richiamata ed ai due originali in lingua italiana del Protocollo in data 30 dicembre 1950 aggiunto a questa Convenzione:

1) nell'articolo 23 dei due originali in lingua tedesca della Convenzione:

« ... — unter Bedachtnahme auf die vorhergehenden Bestimmungen — ... ».

2) nel punto II dei due originali in lingua italiana del Protocollo aggiunto:

« ... all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, lettera *e*) e punto 2), lettera *g*) della Convenzione ... ».

* * *

Le disposizioni che precedono formano parte integrante della Convenzione fra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950 e prenderanno effetto dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Il presente Protocollo è fatto in quattro originali: due in lingua italiana e due in lingua tedesca. Ciascuno Stato riceve due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, che fanno ugualmente fede.

Fatto a Vienna il 29 maggio 1952.

Per la Repubblica d'Austria
KARL GRUBER

Per la Repubblica Italiana
G. COSMELLI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1954.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° novembre 1953, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 247, col quale l'ing. Lorenzo Bonanni è stato nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Ritenuto che l'ing. Lorenzo Bonanni è deceduto il 24 settembre 1954;

Decreta:

L'ing. Francesco De Maria, ispettore generale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato consigliere d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in sostituzione del deceduto ing. Lorenzo Bonanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1954
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 242

(5706)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seguenti cattedre presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma: 1) procedura penale; 2) diritto civile; 3) storia del diritto romano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) procedura penale;
2) diritto civile;
3) storia del diritto romano.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1954, registro n. 21 Interno, foglio n. 319, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di un mutuo di L. 127.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1954, registro n. 21 Interno, foglio n. 316, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avellino di un mutuo di L. 57.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1954, registro n. 21 Interno, foglio n. 317, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brindisi di un mutuo di L. 109.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1954, registro n. 21 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ascoli di un mutuo di L. 51.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5722)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1954, registro n. 21 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Messina di un mutuo di L. 1.432.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(5723)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di otto Società cooperative di Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1954, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile:

1) Società cooperativa edilizia « Laeta Domus », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 dicembre 1948 del dott. Francesco Bellini, notaio in Roma;

2) Società anonima cooperativa case economiche fra i dipendenti delle Ferrovie vicinali, con sede in Centocelle (Roma), costituita il 28 gennaio 1937;

3) Società cooperativa « Medici Istituto G. Eastman Comige », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 gennaio 1953 a rogito dott. Pier Francesco Caporale, coadiutore del dott. Umberto Leonelli, notaio in Roma;

4) Società cooperativa Costruzioni ricostruzioni edili stradali affini « Cresa », con sede in Roma, costituita in data 7 ottobre 1946 per notaio Giuseppe Lanciotti, in Roma;

5) Società cooperativa edilizia fra impiegati statali « Cefis », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 dicembre 1948 dall'avv. Alessandro Caponini, notaio in Roma;

6) Società Cooperativa impiegati tesoreria comune di Roma e aziende dipendenti « Citai) con sede in Roma, costituita con atto in data 10 ottobre 1944, del dott. Mario Mossolin, notaio in Roma;

7) Società cooperativa edilizia « Romana Serena Domus », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 gennaio 1943;

8) Società cooperativa edilizia « San Francesco » fra impiegati e pensionati dello Stato, con sede in Roma, costituita con atto in data 7 febbraio 1949 del dott. Ugo Mazzocchi, notaio in Roma.

(5628)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « La Combattente », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1954, i poteri conferiti all'avvocato Angelo Meterangelis, commissario della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 31 maggio 1955.

(5648)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Pescara relativa alla zona ospedaliera di via Renzetti

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1954, n. 3782, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Pescara, relativa alla zona ospedaliera di via Renzetti, vistata in due planimetrie in scala 1:2000.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 30 aprile 1957.

(5683)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cassini Archimede di Francesco, già esercente in Valenza Po, via Cavour numero 24.

Tali marchi recavano il n. 589-AL.

(5554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 277

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	643,81
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,91	643,50
» Milano	624,92	643 —
» Napoli	624,80	643 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	643,25
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	642,75

Media dei titoli del 2 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,225
Id. 3,50 % 1902	62,55
Id. 5 % 1935	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,76

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	1415	565 —	Mazzucchelli *Rosa Lina* fu Ferdinando moglie di Trossarelli Andrea, dom. a Cremona, vincolata per dote.	Mazzucchelli *Rosalina* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	180645	55 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180644	50 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Ric. Red. 3,50 %	7395	1.750 —	*Bassi* Concetta fu Carmelo, moglie di Campione *Ferdinado* fu Enrico, dom. in Napoli, vincolato per dote.	*Basso* Concetta fu Carmelo moglie di Campione *Fernando* fu Enrico, dom. in Napoli, vincolato per dote.
Id.	7396	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7397	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7398	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7399	8.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9482	1.050 —	*Bassi* Concettà fu *Carmelo Alfonso* moglie di Campione Fernando fu Enrico, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	9483	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9484	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9485	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9486	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9487	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3291	30.800 —	*Bassi Concettina* fu *Carmelo Alfonso*, moglie di Campione *Ferdinando* fu Enrico, vincolato per dote.	Come sopra.
Id.	3292	7.825 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4566	3.850 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4567	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4568	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4569	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4570	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4571	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4588	12.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4589	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4724	350 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso*, moglie di Campione *Ferdinando* fu Enrico, vincolata per dote.	Come sopra.
Id.	4725	2.100 —	Come sopra.	Come sopra
Id.	4726	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4727	3.570 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4728	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4729	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4730	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4731	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4732	17.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2292	9.450 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso o Carmelo Alfonso* moglie di Campione *Ferdinando*, vincolata per dote.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Ric. Red. 3,50 %	1944	1.400 —	*Bassi Concettina* fu *Alfonso* moglie di Campione Fernando fu Enrico, vincolata per dote.	*Basso Concetta* fu *Carmelo* moglie di Campione *Fernando* fu Enrico, vincolato per dote.
Id.	1945	12.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1946	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	519640	476 —	Casilli Lucia fu Giuseppe, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a Tamborrino *Addolorata* fu Alessandro vedova Ayroldi, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Tamborrino *Maria Addolorata* ecc., come contro.
P. Ric. Red. 3,50 % Serie 75	1798	2.500 —	Cozzolino Raffaele fu Gennaro, minore sotto la tutela di Cozzolino Giovanni fu Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a *De Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Di Martino* Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.
Id.	1799	2.500 —	Cozzolino Rita fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Cozzolino Rita fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	1800	2.500 —	Cozzolino Concetta fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Cozzolino Concetta fu Gennaro, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 67 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 novembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

AVVISI

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 29 ottobre 1954, (registro n. 19, foglio n. 155 Agricoltura), è stata determinata in L. 947.725 (lire novecentoquarantasettemilasettecentoventicinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Carinola (provincia di Caserta) della superficie di ettari 2.69.24, espropriati nei cofronti della ditta FRATTA Mario di Francesco, e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1671, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(5592)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 29 ottobre 1954, (registro n. 19, foglio n. 156 Agricoltura), è stata determinata in L. 524.298 (lire cinquecentoventiquattromiladuecentonovantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Eboli (provincia di Salerno) della superficie di ettari 4.21.60, espropriati nei confronti della ditta RICCIARDI Roberto fu Oreste e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(5593)

Restrizioni all'esercizio di pesca e di commercio della trota iridea o arcobaleno

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Terni sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Ascoli Piceno sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Campobasso sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Grosseto sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di L'Aquila sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Livorno sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Rieti sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(5614)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 387, foglio n. 243, è accolto il ricorso straordinario proposto il 27 giugno 1952 dal maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato Costa Sante avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocato a riposo.

(5710)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 387, foglio n. 241, è accolto il ricorso straordinario proposto il 18 agosto 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Marsilio Giuseppe avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(5711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 11 febbraio 1954 riguardante il bando di concorso per esame a ottocento posti di grado 13° gruppo C nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile stesso anno, col quale è stato bandito un concorso per esame a ottocento posti di grado 13°, gruppo *C*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 agosto stesso anno, concernente alcune modifiche al predetto bando di concorso per l'elevazione del numero dei posti a milleottocento;

Ritenuto necessario modificare la costituzione della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 9 del suddetto decreto 11 febbraio 1954, in dipendenza del rilevante numero dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

L'art. 9 del decreto Ministeriale 11 febbraio 1954 è sostituito dal seguente:

« La Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino p.t., sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5°, presidente, e di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 9°, membri, in numero sufficiente per la formazione delle Sottocommissioni, previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove pratiche facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9° ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1954
Registro n. 40 Ufficio riscontro poste, foglio n. 174. — FAGGIANI

(5686)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici del Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Vista la lettera del presidente del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1954, n. 909;

Vista la lettera del presidente della Corte dei conti in data 7 ottobre 1954, n. 5915/9;

Vista la lettera del rettore dell'Università degli studi di Roma, in data 10 luglio 1954, n. 11718;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, consigliere di Stato.

Membri effettivi:

Di Franco dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;

D'Avanzo prof. Walter, libero docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma;

Roncuzzi dott. Alfredo, direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro;

Mocci dott. Ernesto, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Porfirio dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Sono nominati membri supplenti: il dott. Ettore Goletti, consigliere della Corte dei conti, per il consigliere dottor Di Franco; il prof. Giuseppe Cataldi, libero docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma, per il prof. D'Avanzo; il dott. Giambattista Rizza, ispettore generale del Ministero del tesoro, per il direttore generale dott. Roncuzzi; il dott. Gaspare Tricomi, ispettore generale del Ministero del tesoro, per gli ispettori generali dott. Mocci e dott. Porfirio.

I membri supplenti sostituiranno quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del presidente della Commissione, le relative funzioni saranno esercitate dal consigliere dott. Di Franco, nelle cui veci subentrerà il consigliere dott. Goletti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonino Vitaliti, capo sezione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1954
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 361. — GRIMALDI

(5687)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1954, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 ottobre 1952 dal sig. Ricci Edmondo contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso l'esclusione dal concorso a posti di ruolo speciale transitorio in qualità di insegnante tecnico pratico.

(5725)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 1953 del 20 marzo 1953, relativo al bando di concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1952.

1. Marchegiani Fiore di Michele	punti	46,719	su 100
2. Tusè Adolfo fu Alessandro	»	46,311	»
3. De Camillis Baiocchi Mario di Silvio	»	45,909	»
4. Marziali Vincenzo di Antonio	»	45,207	»
5. Cantoni Giuseppe di Egisto	»	43,550	»
6. Ambrosini Luigi di Nicolino	»	41,050	»
7. Piscione Pietro di Igino	»	41,042	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 18 ottobre 1954

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 14121/1 del 18 ottobre 1954, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il sottoindicato candidato compreso nella graduatoria di merito del concorso di cui trattasi è dichiarato vincitore del posto a fianco segnato:

Marchegiani Fiore di Michele: Farindola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 18 ottobre 1954

Il prefetto: BASSI

(5583)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.